

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

Pallamano

Ufficio Attività Agonistica

Giudice Sportivo Nazionale
Tribunale Federale
Corte Sportiva d'Appello
Corte d'Appello Federale



COMUNICATO
UFFICIALE
N.34 del 01/06/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Nazionale:

- Viste le disposizioni emanate dal Consiglio Federale in materia di partecipazione all'attività giovanile, previste dal Vademecum stagione agonistica 2021/22, e che di seguito si riportano integralmente:

Gli affiliati iscritti ai campionati di serie, maschili e femminili, hanno l'obbligo di partecipare alla seguente attività di categoria, portando regolarmente a termine il relativo campionato:

Serie A1 maschile n. 2 campionati: Under 15 maschile + Under 17 o 20 maschile

Serie A2 maschile n. 2 campionati: Under 15 maschile + Under 17 o 20 maschile

Serie B maschile n. 1 campionato: Under 15 maschile

Serie A1 femminile n. 2 campionati: Under 15 femminile + Under 17 o 20 femminile o serie A2 a base Under 20 femminile (10 Under 20 iscritte a referto in tutte le gare)

Serie A2 femminile n. 1 campionato: Under 15 femminile

Solo attività giovanile nessun obbligo

La mancata osservanza di tale norma comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative per ciascuna inadempienza in ordine all'obbligo di partecipazione:

Serie A1 maschile € 5.000,00

Serie A2 maschile € 2.000,00

Serie B maschile € 1.000,00

Serie A1 femminile € 5.000,00

Serie A2 femminile € 1.000,00

e delle seguenti sanzioni disciplinari per ciascuna inadempienza in merito all'obbligo di partecipazione:

- 3 punti di penalizzazione per rinuncia iscrizione Under 15 entro il 29.10.2021 o per mancata iscrizione al campionato Under 17 o Under 20 se obbligatori (da scontare nella stagione in corso)

- 5 punti di penalizzazione per ritiro/esclusione (da scontare nella stagione in corso o in quella successiva se ininfluente ai fini della classifica in fasi a girone)

Le sanzioni sportive ed amministrative indicate si applicano per ciascuna inadempienza in ordine all'obbligo di partecipazione.

I punti di penalizzazione possono essere, a richiesta della società interessata entro 15 giorni dalla data di emanazione del provvedimento disciplinare, commutati in sanzione amministrativa del valore di € 1.000,00 per ogni punto di penalizzazione del quale si chiede l'annullamento.

- Vista la comunicazione della Segreteria Generale in ordine al mancato adempimento delle disposizioni sopra riportate relativamente alla mancata iscrizione, da scontare nella stagione in corso

P.Q.M.

Commina alle sottoelencate Società le sanzioni amministrative di seguito indicate, ai sensi del Vademecum stagione agonistica 2021/22:

Cod.	Società	Campionato	Sanzione	Penalizzazione
3339	HAC NUORO	B MASCHILE	1.000,00	5 punti nel campionato maggiore 2022/23

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Comunicato Ufficiale Nr. 34 del 01/06/2022

SERIE A BERETTA MASCHILE PLAY OFF SCUDETTO Finale Gara 1-2-3

Gara 1			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
47974	25/05/2022	CONVERSANO - JUNIOR FASANO	31 - 24

Gara 2			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
47975	29/05/2022	JUNIOR FASANO - CONVERSANO	28 - 28

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

GARA: CONVERSANO – JUNIOR FASANO del 25.05.2022

CONVERSANO et JUNIOR FASANO: AMMENDA DI €200,00 (DUECENTO/00) per avere i loro sostenitori, al termine della gara, acceso diversi fumogeni nei rispettivi settori (art.15 R.G.D.)

GARA: JUNIOR FASANO – CONVERSANO del 29.05.2022

Il Giudice Sportivo Nazionale visti gli atti ufficiali;

Preso atto:

che i sostenitori della Società JUNIOR FASANO dall'inizio della gara e fino al minuto 13'24" utilizzavano una pistola ad acqua per bagnare i giocatori della squadra avversaria e che successivamente veniva scagliata in campo fortunatamente senza colpire alcun giocatore;

che in questo frangente un giocatore della Società JUNIOR FASANO prontamente con i piedi la mandava fuori dal campo e nel mentre un giocatore della Società CONVERSANO richiamava l'attenzione di uno dei direttori di gara;

che a seguito di questo il tesserato della Società JUNIOR FASANO Sig. Angelo DICAROLO, non iscritto a referto, entrava sul terreno di giuoco e si avvicinava al giocatore della Società CONVERSANO, che aveva precedentemente richiamato l'attenzione di uno dei direttori di gara, per redarguirlo per il comportamento tenuto;

che a seguito di questo gli arbitri erano costretti a richiedere l'intervento di uno dei Commissari di Gara al fine di ripristinare la situazione che tale accaduto comportava l'interruzione del giuoco per circa tre minuti;

che a fine gara i direttori di gara, mentre cercavano di raggiungere gli spogliatoi, unitamente ad uno dei Commissari di Gara, i sostenitori della Società JUNIOR FASANO impedivano loro l'accesso e li bloccavano tra la linea di fondo e il muro senza lasciare loro vie di fuga, tentando, altresì, di aggredirli fisicamente e rivolgendogli pesanti insulti e minacce;

che gli stessi tifosi, seppure intervenuta la security, riuscivano a colpire violentemente con un calcio uno dei direttori di gara che riportava un ematoma a carico della gamba sinistra;

Ritenuto:

che il comportamento tenuto durante e dopo la gara dai sostenitori della Società JUNIOR FASANO e dal tesserato Sig. Angelo DICAROLO sia ascrivibile a responsabilità oggettiva della Società ai sensi dell'art.3 R.G.D.

P.Q.M.

Communa la sanzione della DISPUTA DI 2 (due) GARE INTERNE A PORTE CHIUSE e l'AMMENDA di €2000,00 (DUEMILA/00) alla Società JUNIOR FASANO per il comportamento tenuto dai propri sostenitori, ai sensi del combinato disposto di cui agli 3 e 15 commi 2 e 3 R.G.D.

Communa l'INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' FEDERALE FINO AL 15.6.2022 al tesserato DICAROLO ANGELO della Società JUNIOR FASANO ai sensi dell'art.16 comma 3-4 R.G.D.

Communa la sanzione dell'AMMENDA di €400,00 (QUATTROCENTO/00) alla Società JUNIOR FASANO, per il comportamento tenuto dal proprio tesserato, ex art.15 comma 2 R.G.D.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Riccardo Aquilanti

Comunicato Ufficiale Nr. 34 del 01/06/2022

SERIE A BERETTA MASCHILE PLAY OUT RETROCESSIONE Finale Gara 1-2-3

Gara 1			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
47981	25/05/2022	SECCHIA RUBIERA - SPARER EPPAN	30 - 21

Gara 2			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
47982	29/05/2022	SPARER EPPAN - SECCHIA RUBIERA	27 - 27

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

GARA: SPARER EPPAN – SECCHIA RUBIERA del 29.05.2022

RAFFL CHRISTIAN (SPARER EPPAN): SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irrispettose nei confronti dei direttori di gara; inoltre, avvicinandosi al tavolo, reiterava la sua condotta e rivolgeva ancora espressioni irrispettose nei confronti dei Commissari di Gara finanche tentando di seguire uno di loro nel corridoio che porta allo spogliatoio arbitrale minacciandolo (art.16 comma 3 R.G.D.)

PIRCHER ANDREAS (SPARER EPPAN): SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irrispettose nei confronti dei Commissari di Gara (art.16 comma 3 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Riccardo Aquilanti

Comunicato Ufficiale Nr. 34 del 01/06/2022

SPAREGGIO PROMOZIONE SERIE A2 MASCHILE

Gara			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
47951	28/05/2022	SSV BRIXEN - OLIMPICA DOSSOBUONO	28 - 30

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

GARA: SSV BRIXEN – OLIMPICA DOSSOBUONO del 28.05.2022

QUIRI LUCA (OLIMPICA DOSSOBUONO): SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irrispettose nei confronti dei direttori di gara (art.16 comma 3 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Riccardo Aquilanti